

**Legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3 (BUR n. 22/2021)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, N.
63 “NORME PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
“I.R.V.V.””, ED ULTERIORI DISPOSIZIONI (1)**

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale
24 agosto 1979, n. 63.

1() Con sentenza n. 71/2022 (G.U. - 1^a Serie Speciale n.11/2022) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3, con il quale sono stati introdotti i commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, per pretesa violazione degli articoli 117, comma secondo lettera l) e comma terzo della Costituzione.